

Estratto dei patti parasociali comunicati alla Consob ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") contenente le informazioni essenziali ai sensi dell'art. 130 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il "Regolamento Emittenti")

UNIEURO S.p.A.

Premesse

Ai sensi degli artt. 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e 130 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (il "Regolamento Emittenti"), si riportano di seguito le informazioni essenziali relative al patto parasociale sottoscritto il 10 dicembre 2016 in particolare tra i soci di Italian Electronics Holdings S.r.l. (con sede legale in via Agnello 12, Milano iscritta nel registro delle imprese di Milano al n. 08419560969) azionista di controllo di Unieuro S.p.A., società quotata sul Mercato Telematico Azionario - Segmento STAR ("Unieuro").

In particolare il patto parasociale è stato sottoscritto tra:

- International Retail Holding S.à r.l., società costituita ai sensi del diritto del Lussemburgo, con sede legale in L-2540, Lussemburgo, Rue Edward Steichen,15, iscritta al Registro delle Imprese di Lussemburgo al n. B 112948 ("IRH");
- DSG European Investments Limited, società costituita ai sensi del diritto di Inghilterra e Galles, con sede legale in 1 Portal Way, Londra, Regno Unito iscritta al Registro delle Imprese di Inghilterra e Galles al n. 3891149 ("DSG");
- Elm Park International Limited, società costituita ai sensi del diritto delle Isole Vergini Britanniche, con sede legale a Road Town, Tortola, P.O. Box 3175, iscritta al Registro delle Imprese delle Isole Vergini Britanniche al n. 526514;
- Andrea Scozzoli, Gabriele Miti, Marco Trevi, Luigi Fusco, Paolo Botticelli, Nicola Sautto, Marco Titi, Giuseppe Silvestrini, Maria Grazia Silvestrini, Giancarlo Nicosanti Monterastelli, Claudia Silvestrini, Cristiana Silvestrini, Gianni Pozzi, Organi Fabrizi, Diego Farabegoli, Andrea Gori, Paolo Zattoni, Claudio Tassinari, Francesca Cardarelli, Michela Cardarelli, Luca Girotti, Luca Rosetti, Fabio Crapanzano, Bruna Olivieri, Italo Valenti;

(di seguito, il "Patto").

Di seguito vengono riassunte le disposizioni del Patto Parasociale riconducibili a pattuizioni parasociali rilevanti a norma dell'art. 122 del TUF.

1. Tipo di accordo

Le pattuizioni contenute nel Patto Parasociale, come riassunte al paragrafo 5 che segue, sono riconducibili a pattuizioni parasociali rilevanti a norma dell'art. 122, commi 1 e 5, lett. b), del TUF.

2. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto

Strumenti finanziari oggetto del Patto Parasociale sono la totalità delle quote rappresentanti il 100% del capitale sociale di Italian Electronics Holdings S.r.l., società costituita ai sensi del diritto italiano, con sede legale in Via Agnello 12, Milano, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 08419560969 ("IEH"), la quale controlla direttamente Unieuro.

3. Soggetti aderenti al Patto Parasociale e strumenti finanziari oggetto dello stesso

La tabella che segue illustra, per ciascun aderente al Patto Parasociale: (a) la percentuale del capitale sociale posseduta; (b) la percentuale di quota conferita nel patto; (c) la percentuale della quota sindacata rispetto al totale del capitale sociale di IEH.

Socio	% quota posseduta sul capitale	% quota sindacata sul capitale	% quota sindacata sulla totalità delle quote sindacate
IRH	70,46%	70,46%	70,46%
DSG	14,96%	14,96%	14,96%
Giuseppe Silvestrini	4,77%	4,77%	4,77%
Maria Grazia Silvestrini	3,96%	3,96%	3,96%
Giancarlo Nicosanti Monterastelli	1,43%	1,43%	1,43%
Andrea Scozzoli	1,25%	1,25%	1,25%
Gabriele Miti	0,82%	0,82%	0,82%
Marco Trevi	0,82%	0,82%	0,82%
Claudia Silvestrini	0,57%	0,57%	0,57%
Cristina Silvestrini	0,57%	0,57%	0,57%
ELM Park International Limited	0,06%	0,06%	0,06%
Luigi Fusco	0,05%	0,05%	0,05%
Italo Valenti	0,03%	0,03%	0,03%
Francesca Cardarelli	0,03%	0,03%	0,03%
Michela Cardarelli	0,03%	0,03%	0,03%
Marco Titi	0,02%	0,02%	0,02%
Nicola Sautto	0,02%	0,02%	0,02%
Gianni Pozzi	0,02%	0,02%	0,02%
Fabrizio Organi	0,02%	0,02%	0,02%
Paolo Zattoni	0,02%	0,02%	0,02%
Claudio Tassinari	0,02%	0,02%	0,02%
Paolo Botticelli	0,02%	0,02%	0,02%
Diego Farabegoli	0,02%	0,02%	0,02%
Andrea Gori	0,02%	0,02%	0,02%

5. Contenuto del Patto

Il Patto prevede, *inter alia*, alcune disposizioni relative al governo societario e alcune limitazioni e procedure per il trasferimento delle quote di IEH da parte dei soci della stessa.

Sono di seguito sintetizzati alcuni aspetti relativi al governo societario di Italian Electronics Holdings:

- il consiglio di amministrazione dovrà essere composto da almeno 5 membri, di cui un amministratore potrà essere nominato su designazione di DSG;
- il collegio sindacale dovrà essere composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti, di cui 1 sindaco effettivo e 1 sindaco supplente nominati nominato su designazione di DSG;
- per quanto concerne le previsioni concernenti l'assunzione di deliberazioni da parte del consiglio di amministrazione di IEH è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, nella quale dovrà essere incluso il voto favorevole dell'amministratore nominato da DSG, sulle delibere aventi ad oggetto la stipulazione, modifica e/o risoluzione di contratti o qualunque decisione relativa ad operazioni con parti correlate di IEH, fatta eccezione per le operazioni da compiersi con l'Emittente a condizioni di mercato o nell'esercizio ordinario dell'attività;
- le decisioni dei soci saranno assunte con le maggioranze di legge, fatta salva la necessità del voto favorevole di DSG per l'assunzione delle seguenti deliberazioni:
 - qualsiasi modifica dello statuto di IEH avente ad oggetto: (i) l'oggetto sociale; (ii) le maggioranze qualificate per l'adozione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci ovvero del consiglio di amministrazione (a seconda del caso); (iii) i diritti riconosciuti a DSG; e (iv) i limiti, termini e condizioni per il trasferimento delle quote;
 - qualsiasi aumento di capitale di IEH, fatta eccezione per le deliberazioni di seguito indicate e adottate secondo le maggioranze di legge: (i) qualunque aumento e/o riduzione del capitale della Società deliberati ai sensi dell'articolo 2482-bis e/o dell'articolo 2482-ter del codice civile, nei limiti di quanto strettamente necessario per coprire le relative perdite e ricostituire il capitale sociale fino all'importo del capitale sociale esistente prima della riduzione; e/o; (ii) qualunque aumento di capitale senza esclusione del diritto di sottoscrizione e necessario per reperire i fondi richiesti all'attuazione di uno specifico investimento o al soddisfacimento di una specifica esigenza di risorse a titolo di capitale della Società, supportati da adeguata documentazione e purché la relativa delibera dell'assemblea preveda la sottoscrizione del deliberato aumento di capitale subordinatamente all'effettivo utilizzo delle somme versate dai soci a titolo di capitale entro il termine massimo di 4 (quattro) mesi dalla data dell'assemblea dei soci;
 - scioglimento volontario anticipato di IEH, revoca della delibera di messa in liquidazione della Società, nomina e revoca dei liquidatori e conferimento dei relativi poteri;
 - approvazione di fusioni e/o scissioni non proporzionali di IEH; e
 - autorizzazione per il compimento da parte del consiglio di amministrazione di atti relativi a una o più materie oggetto di approvazione a maggioranza assoluta.

Di seguito sono rappresentate le pattuizioni aventi ad oggetto limitazioni e procedure per il trasferimento delle quote di IEH. In particolare il Patto prevede:

- un divieto di alienazione diretta o indiretta, delle partecipazioni detenute in Italian Electronics Holdings, salvo il preventivo consenso scritto dei soci, nonché un diritto di prelazione in caso di cessione della quota
- diritti di co-vendita, nel caso in cui IRH decida di trasferire, in tutto o in parte, la propria quota a favore di un terzo acquirente diverso da una società appartenente al gruppo Rhône. In tal caso ciascun socio avrà il diritto di trasferire al terzo cessionario una quota in misura proporzionale alla quota che IRH intende trasferire al terzo acquirente;
- il diritto di IRH di richiedere a ciascun azionista di minoranza, che ne avrà l'obbligo, di trasferire a un terzo tutte, e non meno di tutte, le partecipazioni detenute in IEH qualora IRH intenda trasferire allo stesso una quota che rappresenti più del 50% del capitale sociale di IEH;
- l'obbligo da parte di IRH ad acquistare le quote cedute da ciascun socio che ne faccia richiesta, in caso di cessione di quote di IRH da parte delle società del gruppo Rhône a terzi. L'obbligo di acquisto sarà proporzionato alla percentuale di azioni di IRH cedute a terzi;

il diritto da parte di IRH ad acquistare l'intera quota detenuta da DSG in IEH qualora: (i) Dixons Carphone plc, azionista di controllo di DSG, cessi di detenere direttamente o indirettamente, il 100% delle partecipazioni in DSG; (ii) si verifichi un cambio di controllo nel capitale sociale di Dixons Carphone plc.

6. Durata del Patto

Le previsioni che disciplinano i diritti e gli obblighi di DSG rimarranno in vigore fino alla prima delle seguenti date: (i) la data in cui IRH o DSG cessino di detenere quote in Italian Electronics Holdings; (ii) il 28 novembre 2018.

Le previsioni che disciplinano i diritti e gli obblighi di IRH e degli altri soci di minoranza rimarranno in vigore fino alla prima delle seguenti date: (i) la data in cui IRH cessi di detenere quote in IEH; (ii) il 21 ottobre 2019.

7. Informazioni ulteriori

Il Patto è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Milano in data 14 aprile 2017.

Le informazioni di cui all'art. 130 del Regolamento Emittenti sono pubblicate sul sito web www.unieurocorporate.it

Il Patto è regolato dalla legge italiana.

15 aprile 2017